

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 128/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso tempestivo, depositato in data 06/10/2011, la parte ricorrente assistita dal dott. Luciano Aldo Ferrari e dall'avv. Paolo Luciano Ferrari, si opponeva avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Brescia, relativo ad II.dd. + IVA per l'anno 2006, lamentando la illegittimità dell'atto per carenza di prove e chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Di fatto: trattasi di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Brescia, ufficio controlli, scaturito a seguito di segnalazione della G. di F. di Chiari, che rilevava e formalizzava, a carico del ricorrente, violazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, irrogando consequenziali sanzioni come per legge.

Dall'esito dei controlli effettuati emergeva che la ditta ricorrente ha contabilizzato fatture relativamente a sponsorizzazioni per un totale imponibile di € 49.500,00 oltre ad una serie di altri rilievi che non vengono presi in esame nell'odierno ricorso per cui si intendono completamente confermati i relativi recuperi.

La parte contesta il venire meno della presunzione assoluta prevista da norma di legge, per carenza del presupposto soggettivo, sulla scorta della mancata iscrizione delle Associazioni sportive sponsorizzate nel registro dei CONI e/o la mancata affiliazioni a federazioni nazionali.

Resiste l'Ufficio, che non condivide l'assunto di parte perché completamente infondato; ricorda l'art. 7 DL. 136/2004 nella parte in cui precisa che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche; i corrispettivi erogati alle associazioni sportive dilettantistiche, costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, ma subordinate alla circostanza che il soggetto a favore del quale siano corrisposte le somme in oggetto, sia in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che, si ripete, è l'unico organismo certificatore detta effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.

All'udienza di trattazione le parti hanno precisato le proprie deduzioni e conclusioni richiamando i rispettivi scritti difensivi. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nel caso di specie, le somme di cui alle fatture contabilizzate dall'odierno ricorrente sono state erogate nei confronti di "AS Sebino Racing Team" e di "AS Pagnoni Corse", soggetti mai iscritti al registro Nazionale delle società o associazioni sportive del CONI e neppure affiliati ad alcuna Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione sportiva.

Ne consegue che viene meno la presunzione di legge di cui all'art. 90 L. 289/2002 che qualifica come spese di pubblicità i corrispettivi erogati in favore delle associazioni sportive dilettantistiche; correttamente l'Ufficio ha operato, al fine di individuare il trattamento fiscale dei suddetti costi, qualificandoli come spese di rappresentanza ed individuando, secondo norme di legge, l'importo da recuperare a tassazione.

La Commissione, alla luce dei fatti suesposti, ritiene il ricorso infondato, con le spese di lite che seguono la parte soccombente;

P.Q.M.

Respinge il ricorso e conferma l'atto impugnato; condanna il ricorrente G.B. Vi. Gi. al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Brescia delle spese processuali liquidate complessivamente in € 1.444,00.